

Allegato A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACATO-ASSOCIAZIONE "CONF.AGR.ITALY."

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Sindacato "CONF.AGR.ITALY." con sede in Roma Via Clarice Marescotti 15, 00151;

essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative regionali, provinciali e territoriali e/o può essere modificata la sede legale nazionale

Articolo 2)

La Confederazione Agricola , Agroalimentare , Agroindustriale Italiana (CONF.AGR.ITALY.), è una Organizzazione che associa rappresentandone gli interessi morali, professionali e materiali, le categorie degli imprenditori agricoli professionali, dei lavoratori autonomi(coltivatori diretti), dei lavoratori in compartecipazione (coloni, mezzadri) dei piccoli coltivatori, dei lavoratori in compartecipazione familiare, con riferimento alla coltivazione della terra, all'allevamento del bestiame ed alle attività accessorie e complementari; nonché associa le imprese ed i consorzi agroalimentari ed agroindustriali sia in forma singola che associata.

La CONF.AGR.ITALY. può associare organismi affini al mondo rurale, persone fisiche simpatizzanti del mondo rurale e, direttamente o mediante Associazioni aderenti , i pensionati dei settori pubblici e privati.

Articolo3) La Conf.Agr.Italy., che non si prefigge fini di lucro, si ispira ai valori della dottrina sociale della Chiesa Cristiana riaffermando nella sua azione la dignità della persona umana ed impegnandosi per la divulgazione della cultura della solidarietà. La Conf.Agr.Italy., inoltre, ispira la sua azione all'adozione di misure che, intese a valorizzare l'agricoltura italiana in tutte le sue espressioni professionali e territoriali, comportino per tutte le componenti rurali, il riconoscimento pieno di quei valori morali e culturali che sono fondamento e alimento delle civiltà dei popoli. In modo particolare, la CONF.AGR.ITALY. si propone lo scopo di :

- a) Favorire l'inserimento dell'agricoltura nel circuito economico e commerciale nazionale, europeo ed internazionale in misura tale da garantire il suo costante sviluppo;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) Attivare gli strumenti idonei a dotare l'agricoltura di risorse tecnologiche informatiche e professionali si da adeguarle alle richieste del mercato;
- c) Contribuire, attraverso iniziative e programmi operativi, ad accrescere il tasso di informatizzazione ed industrializzazione delle attività agricole;
- d) Contribuire ad indirizzare la produzione agricola secondo razionali criteri che imprimano, alla varietà delle colture, destinazioni coerenti con il reale fabbisogno alimentare nazionale, europeo e con le esigenze legate alla internazionalizzazione ed esportazioni;
- e) Promuovere e costituire cooperative, associazioni di cooperative, associazioni in genere ed associazioni o consorzi di produttori e di tutela anche in forma di contratti di rete, nei settori (olio, tabacco, ortofrutta, lattiero-caseario, vino, cereali, pesca, zootecnico, zucchero, ecc.);
- f) Promuovere ed attuare, direttamente o attraverso Organismi ed Enti da essa promossi e/o costituiti o ad essa collegati, azioni di formazione professionale (utilizzando anche i finanziamenti dell'Unione Europea e Nazionali) per mezzo di corsi, seminari, convegni, congressi, allo scopo di fornire professionalità verso nuove metodologie e/o tecniche di lavorazione e/o specializzazione; sviluppare inoltre interventi formativi per azioni di riconversione e di qualifica per inoccupati; svolgere azioni di orientamento professionali e di selezione;
- g) Promuovere iniziative coerenti con la necessità di una politica agricola volta a coniugare la ruralità con una sana politica dell'ambiente e del territorio, al fine di realizzare le condizioni di migliore qualità della vita; promuovere inoltre ed accompagnare tutto il mondo agricolo e rurale verso la transizione ecologica, attraverso tutti gli eventuali incentivi per impianti agrivoltaici ed agrisolari tutelando il sistema paesaggistico e rurale;
- h) Svolgere ogni tipo di pratica P.A.C. (politica agricola comunitaria) per i propri associati presso AGEA o eventualmente presso altri organismi sostitutivi ed organismi pagatori regionali o tramite Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) di propria emanazione e/o convenzionati;
- i) Stipulare convenzioni con gli organi competenti, richiedere agli stessi eventuali contributi e partecipare con propri rappresentanti in commissioni istituzionali;
- j) Promuovere ogni utile iniziativa tesa a migliorare la disciplina previdenziale ed assicurativa delle categorie rappresentate nonché i profili sindacali delle relative attività;
- k) Stabilire collegamenti e stipulare accordi con tutte le organizzazioni di lavoratori, di produttori e consumatori operanti in Italia ed all'Estero al fine di un ampliamento dell'attività del mondo agricolo;



- l) Costituire Enti preposti a particolari funzioni per il raggiungimento dei propri obiettivi, ivi compresi i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), gli istituti di patronato ed assistenza, le Associazioni dei pensionati, gli enti per il turismo ed il tempo libero e l'Agriturismo ed Enti per la formazione professionale;
- m) Promuovere iniziative dirette a coordinare le attività agricole con quelle dell'artigianato, commercio, turismo e tutte le altre attività del settore terziario;
- n) Promuovere e favorire un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità agricola, specialmente giovanile;
- o) Promuovere e favorire una politica agricola ad interagire efficacemente con gli interessi di tutela del consumatore alimentare al fine di realizzare le condizioni per l'educazione ad una sana alimentazione;
- p) Promuovere e favorire un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità agricola femminile anche attraverso un proprio organismo associativo all'uopo promosso e costituito;
- q) Tutelare, nella negoziazione collettiva, gli interessi delle categorie professionali rappresentate.

Articolo 4) Gli associati alla CONF.AGR.ITALY. si dividono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci ordinari coloro che liberamente domandano di aderire all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci ordinari persone fisiche, nonché persone giuridiche di qualsiasi natura, quali Associazioni, Enti pubblici, anche a carattere territoriale, ed Enti privati.

Sono Soci sostenitori quei lavoratori, persone fisiche o giuridiche che, oltre a versare il contributo sindacale associativo previsto, si impegnano ad intervenire con finanziamenti periodici suppletivi a favore dell'Associazione CONF.AGR.ITALY., nei limiti e nella osservanza degli obblighi di legge.

Articolo 5) Per l'ammissione a Socio occorre presentare al presidente dell'Associazione domanda scritta, che deve attestare fra l'altro, l'interesse del richiedente alla partecipazione all'Associazione. Le società e gli Enti debbono allegare alla domanda la copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro soci, segnalando il nominativo del legale rappresentante, e obbligarsi a comunicare le



Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'W' and several smaller marks.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

eventuali successive modifiche. La decisione sull'ammissione è demandata al comitato direttivo che delibera entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, a maggioranza dei votanti.

Qualora non sia altrimenti disposto dal consiglio direttivo l'accettazione produce effetto giuridico dal momento della comunicazione al Socio.

Articolo 6) I Soci debbono versare la quota di iscrizione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dalla Presidenza. La quota associativa potrà essere riscossa anche attraverso gli Enti previdenziali sulla base di apposite convenzioni con gli stessi, sottoscritte ai sensi delle vigenti norme legislative.

Ciascun Socio si impegna, in particolare :

- Ad accettare ed osservare i patti statutari, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali;
- Ad attenersi , quando ciò sia richiesto da specifici regolamenti interni , alle disposizioni emanate dagli Organi sociali.

Articolo 7) L' esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote annuali.



Articolo 8) Perde la qualità di socio:

- Colui che non sia in regola con il versamento delle quote associative e che , invitato a farlo, non vi provvede entro un mese dall'invito. La decisione è proposta dal consiglio Direttivo all'Assemblea.
- Il Socio che non possa più far valere i requisiti previsti per essere associato;
- Il Socio dimissionario;
- Il Socio che con il suo comportamento , si sia reso indegno di appartenere all'Ente, ovvero che si sia reso responsabile di atti che determinano grave danno morale o materiale alla CONF.AGR.ITALY.

Gli eventuali addebiti vengono contestati dal Presidente, raccomandata e/o pec , con avviso di ricevimento, con l'invito a produrre giustificazioni entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione. Nel caso che le giustificazioni presentate non siano ritenute valide, o in mancanza di esse, il Consiglio Direttivo dispone l'espulsione del Socio.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri così come previsto dalle norme statutarie.

Nell'attesa del parere del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo può sospendere il Socio da qualsiasi attività sociale.



Il Socio dichiarato escluso o decaduto non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 9) Contro le deliberazioni di esclusione o decadenza il Socio può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza dal diritto e la disponibilità di qualsiasi atto avverso i provvedimenti suddetti.

Articolo 10) Il Socio può recedere dall'Associazione, restando obbligato all'osservanza dello Statuto sociale, sino al momento in cui il recesso diverrà operativo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo che ne prende atto entro i tre mesi successivi, ed ha effetto dal giorno seguente a quello della delibera del Consiglio stesso.

Il Socio che recede non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.

Articolo 11) Le norme relative all'esclusione, alla decadenza ed al recesso si applicano anche nei confronti dei Soci fondatori.

Articolo 12) Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Consulente Ecclesiastico;
- Il Presidente Onorario.

Articolo 13) L'Assemblea è il massimo Organo deliberante della Confederazione che determina gli indirizzi, gli orientamenti e le linee generali programmatiche e sindacali della Confederazione.

L'Assemblea:

- a) Elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Presidente Onorario;
- b) Nomina i membri dei Consigli di Amministrazione degli Enti promossi dalla Confederazione o istituiti della Confederazione;
- c) Determina le quote di iscrizione ed i contributi che dovranno essere versati annualmente dai Soci;




[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) Decide sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato;
- e) Delibera su tutti gli altri oggetti dell'attività dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoporsi al suo esame per iniziative del Consiglio Direttivo , nonché sulla responsabilità degli Amministratori;
- f) Ratifica a maggioranza dei presenti la costituzione delle Federazioni regionali composte dai singoli Presidenti provinciali o da loro rappresentanti e la nomina del responsabile regionale che dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
- g) Modifica in tutto o in parte lo Statuto con la maggioranza dei presenti. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale redatto sull'apposito Libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente, ed a cura del Segretario e da entrambi sottoscritto. Le funzioni del Segretario vengono svolte da persone, di volta in volta, incaricate a svolgere detta funzione.



Articolo 14) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali, nonché ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Presidente ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti e negli altri casi previsti dalla legge. Inoltre può essere convocata quando lo richieda almeno un decimo dei Soci. La convocazione è disposta dal Presidente, con avviso affisso nella sede legale, a mezzo comunicazione scritta ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'adunanza oltre all'ordine del giorno che, sarà trattato. Nello stesso avviso potranno essere indicate l'ora e la data della seconda convocazione. E' fatta salva, in caso di urgenza, la possibilità di convocazione via mail/pec, con preavviso di almeno cinque giorni, è data la possibilità in caso di problemi di spostamento svolgere l'Assemblea anche in videoconferenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci o loro rappresentanti detraendo dal computo i soci non in regola con il versamento delle quote dovute, in seconda convocazione può validamente qualunque sia il numero dei soci o loro rappresentanti in regola con il pagamento.

WA
 OA
 RS

[Handwritten signatures]

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei rappresentanti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci o loro rappresentanti. Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, ciascun Socio può rappresentare per delega non più di tre Soci assenti.

Articolo 15) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente :

- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- Ha la firma di tutti gli atti dell'Associazione, compresi quelli di apertura di conti correnti nei confronti di istituti di credito e ove necessario richiedere prestiti e/o affidamenti;
- Assicura l'applicazione delle direttive di ordine generale concernenti l'attività dell'Associazione quali definite dalla normativa vigente e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni. Può provvedere ad impegni di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo secondo le leggi vigenti;
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- In caso di urgenza, ivi compresa la costituzione dell'Associazione in giudizio, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del predetto organo. In caso di mancata ratifica, gli effetti dei provvedimenti medesimi cessano ex tunc, fatta salva la facoltà del predetto Organo di regolamentarne gli effetti;
- Può, ove lo ritenga opportuno, delegare parte delle proprie funzioni singolarmente al Vice Presidente;
- Esplica la funzione di controllo sul buon andamento e funzionamento degli organi consortili;
- Può commissariare le federazioni regionali e/o le federazioni provinciali in caso di vacanza o quando la loro azione sia in contrasto con le linee sindacali ed organizzative stabilite dall'Associazione Nazionale;
- Conferisce incarichi e deleghe e stipula convenzioni con persone fisiche e persone giuridiche nei casi in cui lo ritenga opportuno;
- Nomina i membri del Comitato Esecutivo e può assegnare loro incarichi, deleghe specifiche o funzioni.
- Partecipa alla contrattazione collettiva e firma gli accordi interconfederali e contratti di categoria;



Handwritten marks on the left margin, including a large arrow pointing to the list and several initials: "V.A.", "U.A.", and "M.A.".

Handwritten signatures at the bottom of the page.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da:

1. Il Presidente
2. Il Vice Presidente scelto possibilmente tra i Soci Fondatori. I rappresentanti dei soci ordinari e dei soci sostenitori vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. In caso di vacanza per dimissioni, decessi o altre cause, i successori vengono scelti fra i Soci dei non eletti della categoria a cui appartenevano i membri da sostituire.


I membri del Consiglio Direttivo si perde, oltre che per morte, per dimissioni, per perdita della qualità di Socio, per sostituzione da parte della persona giuridica associata o per essere venuto meno il diritto da parte di questo ad essere rappresentato.

Articolo 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno quattro volte l'anno ed inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente e da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione è effettuata a cura del Presidente, con raccomandata o pec contenente l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione da inviarsi almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, inoltre è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente mentre in quelle segrete per questioni che concernono persone o quando per altri validi motivi il Consiglio Direttivo ritenga opportuno fa ricorso a tale votazione.

Di ogni adunanza del Consiglio si tiene verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e scritto su apposito libro. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prese in ottemperanza ai principi fissati dal presente Statuto sono obbligatorie ed esecutive anche rispetto ai consorziati, salvo riservato il diritto di ricorso al Collegio dei probiviri, che però non sospende la eseguibilità delle decisioni del Consiglio.

Articolo 18) Il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi e finalità è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Essa può delegare speciali attribuzioni al Presidente.

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) Deliberare sull'ammissione, sulla rinuncia e sulla decadenza dei Soci;
- b) Convocare le Assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
- c) Formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché proporre le modifiche dello Statuto;
- d) Predisporre il bilancio e le relative variazioni ed il relativo conto perdite e profitti;
- e) Assumere e licenziare il personale dirigente, impiegatizio o avente altre mansioni;
- f) Conferisce procure sia generali che specifiche;
- g) Determina annualmente la quota di iscrizione e le quote dovute dai Soci;
- h) Stipulare tutti gli atti e contratti attinenti l'attività dell'Associazione, compresi acquisti, vendite, permuta di beni mobili ed immobili e di reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e composizioni amichevoli; azioni passive ed attive in qualsiasi grado di giurisdizione, ogni atto ed operazione nei rapporti con Enti, amministrazioni ed uffici pubblici;
- i) Deliberare circa l'adesione dell'Associazione ad altre Società, Enti, Istituti, associazioni ed Organizzazioni;
- j) Istituire commissioni di studio sui problemi della categoria, nominandone i membri;
- k) Adottare, in casi di necessità, e con la maggioranza di almeno due terzi dei propri componenti, parziali modifiche dello statuto che dovranno poi essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla decisione;
- l) Compire in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto siano riservati all'Assemblea.
- m) Nomina i rappresentanti sindacali negli Organismi nei quali la Confederazione è chiamata a nominare propri rappresentanti.
- n) Ratifica, ove lo ritenga opportuno, le nomine e le deleghe effettuate e concesse dal Presidente.

Articolo 19) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a sette membri e cioè:

- . Dal Presidente della CONF.AGR.ITALY. di diritto;



Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature and the letters 'IP', 'MA', and 'SN'.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

. Dai membri nominati dal Presidente della CONF.AGR.ITALY.
Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

A ciascun membro possono essere attribuiti dal Presidente particolari compiti, funzioni, direzioni di settori, deleghe specifiche.

Il Comitato Esecutivo può anche riunirsi in seduta comune qualora il Presidente lo ritenga opportuno e solo su convocazione del Presidente per discutere ed attuare strategie opportune per la Confederazione indicate dal Presidente. La carica ha validità fino ad eventuale revoca disposta dal Presidente e comunque a scadenza naturale del mandato del Presidente.

Articolo 20) Il controllo della gestione dell'Associazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Esso dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a controllare la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolarità delle scritture contabili e del bilancio.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e, sia singolarmente che collegialmente, alle Assemblee, con potere di elevare osservazioni o dissensi. I relativi ordini del giorno sono inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.


Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle relative riunioni deve redigere verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati dall'Assemblea.

Articolo 21) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'assemblea fra i soci che non siano membri di altro organo sociale.


The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the three members of the Collegio dei Probiviri mentioned in Article 21, along with two other individuals. The first signature is on the far left, followed by a second, then a third, a fourth, and a fifth on the far right.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di ogni questione che insorga fra i Soci e fra questi e gli organi dell'Associazione, giudicando senza formalità di procedure e quale arbitro amichevole compositore.

E' demandata altresì al collegio dei Probiviri la espressione di pareri sui provvedimenti in materia di disciplina sociale.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Articolo 22) Al fine di perseguire gli impegni affermati, la CONF.AGR.ITALY., secondo quanto stabilito dall'art. 12, si serve dell'aiuto e del sostegno, di un Consulente Ecclesiastico a tutti i livelli.

 Il compito del Consulente Ecclesiastico è quello di richiamare costantemente, dirigenti e soci, al rispetto dei valori della dottrina sociale della Chiesa e alla loro concretizzazione nelle scelte associative. Il Consulente Ecclesiastico, a tutti i livelli, è nominato dalla competente autorità ecclesiastica. Il suo incarico è quadriennale, ed è rinnovabile.

Articolo 23) Il Presidente Onorario è il simbolo dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed il suo incarico è a vita Natural durante, anche in caso di successive modificazioni di Statuto a meno che non voglia volontariamente dimettersi. Può essere eletto Presidente Onorario una persona fisica che sia stato eletto almeno una volta Presidente della CONF.AGR.ITALY. ed abbia esercitato l'incarico per l'intero mandato.


I compiti del Presidente Onorario sono:

- Rappresentare moralmente la CONF.AGR.ITALY.;
- Garantire gli equilibri politico-sindacali della CONF.AGR.ITALY.;
- Promuovere convergenze per l'attuazione dell'unità sindacale sia all'interno che all'esterno della CONF.AGR.ITALY.

Particolari compiti o funzioni potranno ad esso essere assegnati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.




Articolo 24) Per il perseguimento dei suoi scopi ed in particolare per avere la possibilità di rilevare in modo continuativo ed aggiornato le istanze e le opinioni dei cittadini, per poter offrire servizi, prestazioni e consulenze professionali immediate agli associati, la CONF.AGR.ITALY. nazionale si avvale delle Federazioni CONF.AGR.ITALY. provinciali e territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le Federazioni Provinciali sono costituite con atto costitutivo notarile o con scrittura privata registrata presso agenzia delle entrate. Esse eleggono con







l'Assemblea generale dei soci gli organi sociali previsti. Ogni Federazione provinciale della CONF.AGR.ITALY. Può aprire uffici zionali e/o comunali nella medesima provincia allo scopo di espletare al meglio i servizi ai soci.

L'atto formale di adesione alla CONF.AGR.ITALY. nazionale da parte delle federazioni provinciali , previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo Nazionale, darà loro la legittimazione ad operare in campo provinciale. Le Federazioni provinciali sono tenute ad agire nel quadro dei principi stabiliti dalla Confederazione Nazionale, attraverso lo Statuto, le delibere ed i regolamenti interni di quest'ultima, le cui disposizioni sono tenute ad osservare. Nessuna Federazione provinciale della CONF.AGR.ITALY. è autorizzata e non è legittimata ad operare senza delibera favorevole di adesione da parte del Consiglio Direttivo della Confederazione Nazionale.

Articolo 25) E' prevista la costituzione delle Federazioni Regionali della CONF.AGR.ITALY. con proprie sedi attraverso delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni Federazione Regionale sarà composta dai singoli Presidenti delle Federazioni provinciali della CONF.AGR.ITALY. o da loro rappresentanti e da un responsabile regionale che , insieme e di comune accordo stabiliranno le linee guida in ambito regionale.

Le Federazioni Regionali possono richiedere agli organi regionali di partecipare con loro rappresentanti in commissioni collegiali, tavoli di lavoro , cabine di regia , possono chiedere contributi da norme di legge e regolamenti a favore delle federazioni regionali CONF.AGR.ITALY. , a tutte le istituzioni ed Organi abilitati a concederli. Le Federazioni regionali possono stipulare convenzioni di qualsiasi genere con gli organi competenti.

Articolo 26) Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- Da un fondo di dotazione patrimoniale non soggetto a depauperamento che possa assicurare la permanenza in vita dell'Associazione e garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale;
- Dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- Da erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed Enti pubblici;
- Dagli avanzi netti di gestione;
- Dalle rendite patrimoniali , fondiarie e di capitali;
- Da acquisti e proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività svolte in conformità dei fini istituzionali;

Il patrimonio può comprendere beni mobili ed immobili , nonché diritti reali e di credito di qualsiasi natura, acquistati a titolo gratuito o oneroso.



L'associato non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell'Associazione, né sulla propria quota di partecipazione.

Articolo 27) L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate d'esercizio dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle rendite del patrimonio;
- b) Dalle quote sociali;
- c) Da eventuali contributi e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati per lo svolgimento di particolari attività;
- d) Dagli eventuali corrispettivi versati dai soci per la prestazione di particolari servizi;
- e) Il bilancio di esercizio viene redatto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dello stesso. Esso viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il primo quadrimestre dell'anno e, ricorrendo validi motivi, entro il 30 giugno dell'anno stesso. L'Associazione non distribuisce utili ai Soci. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio vengono devoluti ad un apposito Fondo di riserva.

Articolo 28) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si demanda alle norme del Codice Civile.

Roma li,

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: MA, NR]

